



PROCEDURA IN MATERIA DI GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E RILEVANTI E DI TENUTA DEI REGISTRI

Aggiornata al 7 febbraio 2019

Approvata il 11 febbraio 2019

1. PREMESSA

- 1.1. Le informazioni, per tali intendendosi le notizie concernenti un evento, una circostanza, un dato o un'iniziativa che abbia rilevanza nelle attività sociali, costituiscono una componente strategica del patrimonio aziendale. Per tale ragione, tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa nell'interesse della società soggiacciono ad un obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle proprie attività.
- 1.2. La presente procedura (la "**Procedura**") è stata adottata da Officine Maccaferri S.p.A. (la "**Società**") in conformità alla normativa comunitaria¹ e nazionale² applicabile in materia di prevenzione e repressione degli abusi di mercato e comunicazioni al pubblico (la "**Normativa sugli Abusi di Mercato**") al fine di disciplinare la gestione e il trattamento delle informazioni societarie e le procedure da osservare per la comunicazione all'esterno della Società di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite).

2. SCOPO

2.1. La presente Procedura è diretta a disciplinare:

- a. gli obblighi in relazione alla gestione delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti relative alla Società;
- b. gli obblighi di comunicazione che la Società è tenuta a rispettare nei confronti del mercato.

¹ Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la "**Direttiva Abusi di Mercato**"); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il "**Regolamento sugli Abusi di Mercato**" o "**MAR**"); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma della MAR (il "**Regolamento 347/2016**"); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il "**Regolamento 1055/2016**") e (v) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti

² Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**") e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**").

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1. Al rispetto della Procedura sono tenuti tutti i componenti degli organi sociali, i dirigenti ed i dipendenti della Società e delle società controllate. Sono altresì tenuti al rispetto della presente Procedura i soggetti esterni alla Società (a titolo esemplificativo società di consulenza e società di revisione) che a qualsiasi titolo siano entrati in contatto con Informazioni Privilegiate e/o Rilevanti.
- 3.2. I rapporti con soggetti esterni alla Società che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso a Informazioni Privilegiate e/o ad Informazioni Rilevanti sono disciplinati da apposite clausole contrattuali ovvero accordi e/o impegni di riservatezza conformi (o di contenuto sostanzialmente analogo) al modello di cui all' **Allegato 1**.
- 3.3. Non è oggetto della Procedura la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciali.
- 3.4. La Procedura è, altresì, una componente fondamentale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, nonché parte integrante del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al D.Lgs n.231/2001 e successive modifiche, nonché del relativo Modello Organizzativo adottato dalla Società.

4. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE ED INFORMAZIONI RILEVANTI

- 4.1. La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato è effettuata tenendo conto delle caratteristiche dell'informazione secondo i requisiti di seguito indicati.
- 4.2. Ai fini dell'applicazione della Procedura per "**Informazione Privilegiata**" si intende un'informazione:
- a) avente un carattere preciso,
 - b) che non è stata resa pubblica,
 - c) concernente direttamente o indirettamente la Società, ovvero le obbligazioni della Società ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato ExtraMOT - Segmento Professionale istituito presso Borsa Italiana S.p.A. su richiesta della Società (le "**Obbligazioni**"),
 - d) che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (v. **Allegato 2**).

Si precisa che, un evento futuro o una tappa intermedia di un processo prolungato possono anche essere considerati Informazioni Privilegiate se presenta le caratteristiche suddette. L'Informazione Privilegiata cessa di essere considerata tale nel momento in cui diventa di dominio pubblico.

- 4.3. Per “**Informazione Rilevante**” si intende qualunque informazione riguardante la Società o le obbligazioni emesse che, pur non rivestendone ancora tutti i caratteri, ha una sufficiente probabilità di divenire in un secondo momento Informazione Privilegiata.

Le Informazioni Rilevanti relative alla Società, alle Obbligazioni e agli strumenti finanziari derivati collegati, che potrebbero diventare Informazioni Privilegiate, ma che non possono ancora essere qualificate come tali per l'assenza di uno o più dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4.1, devono in ogni caso essere trattate con la massima riservatezza e confidenzialità, nella puntuale osservanza della presente Procedura, della Normativa sugli Abusi di Mercato, del regolamento del Mercato ExtraMOT Segmento Professionale istituito e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Regolamento del Mercato**”) e delle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti.

Le Informazioni Rilevanti dovranno essere trattate dalle persone destinatarie attraverso misure idonee a impedire l'accesso alle medesime da parte di soggetti terzi non autorizzati. La comunicazione a terzi è consentita esclusivamente con le modalità di cui al precedente articolo 3.2. Ciascuno per la parte di propria competenza deve garantire la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati. Inoltre, devono assicurare la conservazione della documentazione, nel rispetto dei termini di legge, utilizzando, laddove disponibili, i sistemi informativi dedicati.

- 4.4. Gli organi preposti della Società hanno il compito di individuare le informazioni che, di volta in volta, in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza e al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dal precedente paragrafo 4.1, presentino o siano suscettibili di assumere le caratteristiche di Informazione Privilegiata ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Procedura.
- 4.5. La Società comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società in adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato, del Regolamento del Mercato e delle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti.

5. I SOGGETTI OBBLIGATI

- 5.1. Sono tenuti ad osservare la Procedura:

- dal momento dell'assunzione della carica in qualità di soggetti iscritti nella Sezione Permanente nel registro delle Informazioni Privilegiate di cui all'art. 7 della presente Procedura:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società,
- l'Amministratore Delegato della Società,
- il Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società,
- il *Chief Financial Officer* della Società,
- il Direttore Generale della Società,
- gli eventuali Consiglieri Esecutivi.

- tutti coloro che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate. La Procedura si considererà applicabile dal momento in cui è messa a disposizione dalla Società.

5.2 Sono tenuti altresì ad osservare la Procedura i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i dirigenti, i dipendenti delle società controllate dalla Società (le "**Società Controllate**") e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore o per conto delle Società Controllate in forza di rapporti diversi dal rapporto di lavoro subordinato quali, ad esempio, rapporti di consulenza e collaborazione.

5.3 Tutti i soggetti di cui ai punti 5.1 e 5.2 che precedono sono di seguito congiuntamente definiti "**Soggetti Obbligati**".

5.4 La presente Procedura è resa disponibile sul sito internet della Società alla sezione "*Investor Relations*". I Soggetti Obbligati sono tenuti a dichiarare per iscritto di aver preso visione della Procedura, di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico e di impegnarsi ad attenersi alle disposizioni ivi contenute, mediante l'invio alla Funzione Affari Legali & Societari della Società dell'informativa di cui all'**Allegato 3 - Schema 1** (Lettera di Iscrizione nel registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate) debitamente sottoscritto.

6. Gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate

6.1. La gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate è rimessa, in via generale, alla responsabilità dell'Amministratore Delegato, il quale potrà provvedere, se necessario, alla emanazione di apposite misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nella Procedura.

6.2. In particolare, ciascun Soggetto Obbligato è tenuto:

- (i) a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività lavorativa e, in particolare, sulle Informazioni Privilegiate e Rilevanti;

(ii) ad utilizzare le Informazioni Privilegiate e le Informazioni Rilevanti esclusivamente nel corso dell'espletamento della propria attività, della propria professione, della propria funzione o dell'ufficio nel rispetto della presente Procedura, della Normativa sugli Abusi di Mercato, del Regolamento del Mercato e delle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti e, pertanto, a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini diversi da quelli in ragione dei quali ne è in possesso, e, in particolare, a fini personali, per il compimento di atti illeciti, ovvero in pregiudizio della Società o, più in generale, del gruppo che fa capo alla Società (il "Gruppo");

6.3. Si precisa che, i soggetti iscritti negli elenchi devono a loro volta individuare e comunicare al responsabile del registro ["**Responsabile del Registro**"] i soggetti che possono avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto sono da inserire nell'elenco:

- a) Ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale;
- b) I soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con la Società (ad esempio, società di revisione, i consulenti legali, fiscali, advisor ecc...)

7. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (c.d. "*Insider List*") E ALLE INFORMAZIONI RILEVANTI (c.d. "*Relevant Information List*" o "RIL")

7.1. La *Market Abuse Regulation* impone agli Emittenti di redigere e tenere aggiornato un elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate su base permanente o occasionale e monitorare la circolazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;

7.2. A tal fine, la Società istituisce:

- a) il registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate ("*Insider List*");
- b) il registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Rilevanti ("*Relevant Information List*" o "RIL") volto ad assicurare la tracciabilità delle persone aventi accesso ad Informazioni Rilevanti, ciò nella più ampia ottica di un efficace monitoraggio dell'informazione societaria anche al fine dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate.

Resta inteso che i soggetti iscritti nei sopracitati registri sono responsabili della qualità delle informazioni comunicate e sono tenuti ad assicurarne la completezza e il tempestivo aggiornamento, inviando le dovute comunicazioni Responsabile del Registro.

7.3. Il Responsabile del Registro provvederà ad aggiornare l'*Insider List* e la *Relevant Information List* al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) intervenuta variazione del motivo relativo all'inclusione di un soggetto iscritto;
- b) individuazione di una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti e deve, quindi, essere iscritta;
- c) individuazione di un soggetto iscritto che non ha più accesso a Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti;
- d) individuazione di una nuova Informazione Privilegiata e/o Informazione Rilevante.

Si precisa che il Responsabile del Registro non avrà accesso al contenuto delle Informazioni Privilegiate o Rilevanti e per tale ragione non sarà inserito nei registri di cui sopra.

8. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (*"Insider List"*)

- 8.1. I registri contengono l'identità di ogni persona fisica che ha accesso a Informazioni Privilegiate ed è gestito su supporto informatico capace di assicurare la tracciabilità dell'accesso ai singoli contesti informativi, in modo da consentire successive verifiche rispetto alle registrazioni effettuate e alle eventuali operazioni di aggiornamento dei dati inseriti.
- 8.2. Resta a carico del singolo soggetto iscritto assicurare la tracciabilità della gestione dell'informazione all'interno della sua sfera di attività e responsabilità.
- 8.3. Gli elenchi sono suddivisi in due sezioni distinte secondo le indicazioni del Regolamento di esecuzione della MAR (Regolamento 2016/347 del 10 marzo 2016).

Il registro si compone di:

(a) La sezione progetti/eventi (di seguito "Sezione Specifica") dove verranno indicati i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate in virtù della loro partecipazione o responsabilità a progetti ed eventi specifici. I dipendenti della Società e delle Società Controllate nonché i relativi consulenti o prestatori d'opera che partecipano ad operazioni o progetti specifici (ad esempio, operazioni di finanza straordinaria, acquisizione/cessioni di asset o partecipazioni) che comportino l'accesso in modo occasionale ad una o più tipologie di Informazioni Privilegiate (**"Allegato A"**).

In via esemplificativa, nella Sezione Specifica potranno essere iscritti, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa:

- i membri del Collegio Sindacale della Società, i membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 della Società, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori

della Società che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso a specifiche Informazioni Privilegiate;

- i consulenti esterni che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita (es. consulenti legali, fiscali, aziendali, finanziari, contabili, inclusa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società) che hanno accesso a specifiche Informazioni Privilegiate (es. in relazione a una specifica operazione di finanziamento rilevante) ivi incluse le banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento della Società la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria della Società (i “Consulenti”);

(b) La Sezione Titolari di Accesso Permanente (“Allegato B”) (di seguito “Sezione Permanente”) dove andranno inseriti i dati delle persone di cui al precedente articolo 5.1, che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate in maniera continuativa e in virtù della propria funzione aziendale

8.4. Il contenuto delle informazioni da registrare all’interno dell’*Insider List* è indicato negli **Allegati A e B** alla presente Procedura.

9. ELENCO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI RILEVANTI (“*Relevant Information List*”, brevemente “RIL”).

9.1. La RIL si compone di:

(a) una sezione (“RIL - Sezione Specifica”): ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Rilevante, questa dovrà essere mappata nella RIL - Sezione Specifica, nella quale saranno riportati i nominativi delle sole persone aventi accesso alla specifica Informazione Rilevante contemplata nella sezione medesima;

(b) una sezione supplementare (“RIL - Sezione Permanente”) in cui vengono riportati i soggetti di cui all’art. 8.3 lett. (b).

10. MODALITÀ DI TENUTA DEI REGISTRI

10.1. I registri sono tenuti con modalità atte ad assicurare un’agevole consultazione ed estrazione dei dati in essi contenuti e in un formato elettronico che garantisce in ogni momento la riservatezza delle informazioni contenute nei registri assicurando che l’accesso sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione.

10.2. Le informazioni relative alle persone iscritte nei registri sono conservate dalla Società per i cinque (5) anni successivi all’iscrizione o all’aggiornamento.

10.3. Il Responsabile del Registro rende altresì noto alle persone già iscritte nell'*Insider List* anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con comunicazione conforme al modello di cui all'**Allegato 3 - Schema 2** inviato con un mezzo che garantisca l'avvenuta consegna, nonché l'eventuale loro cancellazione dall'*Insider List*, con comunicazione conforme al modello di cui all'**Allegato 3 - Schema 3** inviato anch'essa con un mezzo che garantisca l'avvenuta consegna.

10.4. Il Responsabile del Registro conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

10.5. Il Responsabile del Registro consegna alle persone che ne facciano richiesta copia cartacea o su altro supporto durevole delle informazioni che le riguardano contenute nei registri.

11. COMUNICAZIONE NON INTENZIONALE

11.1. Qualora un soggetto iscritto nei registri, comunichi involontariamente Informazioni Privilegiate a terzi trova applicazione quanto previsto all'art. 17 paragrafo 8 del Regolamento sugli Abusi di Mercato.

12. PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE INTERNA DI INFORMAZIONI RILEVANTI

12.1. La funzione che è coinvolta in un evento o in una serie di circostanze capaci di generare una Informazione Privilegiata («**Funzione Rilevante**») è tenuta a comunicarlo il prima possibile al Responsabile del Registro, tramite l'indirizzo e-mail compliance@maccaferri.it. Si precisa che spetta alla Funzione Rilevante valutare caso per caso la natura dell'informazione e constatare che la stessa abbia natura di Informazione Privilegiata o Rilevante.

12.2. La Funzione Affari Legali & Societari e la Funzione *Investor Relations* comunicano l'esito delle analisi di cui *sub* 12.1 all'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, al Direttore Generale ovvero al Direttore Amministrazione Finanza e Controllo.

12.3. L'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore Generale ovvero il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, conferma o meno la natura dell'informazione.

12.4. Laddove, le informazioni siano relative ad una società del Gruppo, i consiglieri e/o l'amministratore unico delle società del Gruppo presteranno il supporto necessario ai fini della valutazione.

13. PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

La normativa vigente in materia di informazione societaria impone agli emittenti di comunicare senza indugio al pubblico le Informazioni Privilegiate, a meno che non si applichi quanto previsto all'art. 14 della Procedura "Ritardo nella Diffusione di Notizie" (in seguito "**Procedura del Ritardo**"), tenuto conto del fatto che la conoscenza e l'apprezzamento di dette informazioni può incidere sui processi valutativi degli strumenti finanziari.

13.1. Contenuto

Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al mercato nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, ampia e omogenea diffusione per garantire la parità di trattamento, completezza, intelligibilità e continuità dell'Informazione Privilegiata.

La bozza del comunicato ("**Comunicato**") viene predisposta dall'Ufficio *Investor Relations*, sentito, ove opportuno, il parere dell'Ufficio Affari Legali & Societari, e sottoposta all'approvazione dell'Amministratore Delegato o, in sua assenza, del Direttore Generale o Direttore Amministrazione Finanza e Controllo. Il Comunicato dovrà essere redatto in doppia lingua (italiano/inglese).

Qualora i documenti e le informazioni da divulgare contengano riferimento a dati specifici (quali, ad esempio, dati economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, etc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti funzioni aziendali (Direttore Amministrazione Finanza e Controllo).

Qualora il Comunicato sia relativo ad un'Informazione Privilegiata riguardante una società del Gruppo, la bozza è trasmessa all'organo direttivo della società interessata per le verifiche di competenza.

13.2. Modalità

La comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate deve avvenire, a cura dell'Ufficio *Investor Relations*, mediante invio del Comunicato ad almeno tre agenzie di stampa, di cui due (2) a diffusione nazionale e una (1) a diffusione europea.

In presenza di Informazioni Privilegiate di particolare rilievo, la Società può decidere di anticipare il Comunicato a Consob ed alla società di gestione del mercato, prima della pubblicazione ai sensi del precedente paragrafo, al fine permettere il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza.

Il Comunicato dovrà:

- contenere gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentate
- essere pubblicato nel sito istituzionale <https://www.maccaferri.com/investor-relations-area/> senza indugio e deve rimanere disponibile sul sito per almeno cinque anni, nell'apposita sezione dedicata

Resta fermo in ogni caso che sarà compito e responsabilità della Funzione Rilevante, segnalare tempestivamente alla Funzione Affari Legali & Societari e alla Funzione *Investor Relations* ogni modifica all'informazione già resa nota al pubblico, laddove sia ragionevole ipotizzare che tale modifica renda necessaria un'integrazione del Comunicato precedentemente diffuso.

13.3. Tempistica

L'invio del Comunicato deve avvenire senza indugio, entro il lasso temporale necessario per la redazione del Comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'informazione da parte del pubblico.

L'eventuale ritardo della comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate deve avvenire secondo le modalità indicate al successivo articolo 14.

13.4. Divulgazione

In conformità con la Normativa sugli Abusi di Mercato, la divulgazione delle Informazioni Privilegiate dovrà pertanto essere effettuata con uno strumento tecnico che permette di:

(a) diffondere le informazioni privilegiate:

- senza discriminazioni a una platea il più ampia possibile;
- gratuitamente;
- simultaneamente;

(b) comunicare le Informazioni Privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consenta di preservare la completezza e l'integrità delle informazioni in fase di trasmissione e indichi:

- la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
- l'identità e la ragione sociale completa della Società;

- iii. l'identità e i dati del notificante (nome, cognome, posizione presso la Società);
- iv. l'oggetto delle Informazioni Privilegiate; e
- v. la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.

13.5. Pubblicazione sul sito internet della Società

Sul sito internet della Società sono pubblicate in ordine cronologico, indicando chiaramente la data e l'ora della divulgazione, e sono conservate per un periodo di cinque (5) anni, nell'apposita sezione denominata "Investor Relations" [<https://www.maccafferri.com/investor-relations-area/>] facilmente identificabile e accessibile gratuitamente da parte del pubblico, utenti, azionisti, investitori, analisti finanziari e stakeholders in genere, le Informazioni Privilegiate e le altre informazioni la cui diffusione al pubblico sia prevista dalla Normativa sugli Abusi di Mercato, dal Regolamento del Mercato e dalle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti. La pubblicazione delle informazioni è curata dalla funzione *Investor Relations* con il supporto delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, in lingua italiana e inglese.

14. RITARDO NELLA DIFFUSIONE DI NOTIZIE

14.1. La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate a condizione che – e solo per il tempo in cui – siano soddisfatte simultaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione immediata probabilmente pregiudicherebbe i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
- c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

14.2. L'eventuale ritardo della comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate deve essere:

(i) preventivamente deciso e autorizzato per iscritto dall'Amministratore Delegato della Società che riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, previo accertamento (con le altre funzioni aziendali di volta in volta interessate) delle condizioni per avvalersi della facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata e,

(ii) notificato a CONSOB, a mezzo PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it e deve contenere seguenti informazioni:

- a) data e ora: i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; iv) della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste sul ritardo.

14.3. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia stata ritardata conformemente alla Normativa sugli Abusi di Mercato e alla Procedura, e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, ovvero qualora siano venute meno le ragioni del ritardo, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate con le modalità di cui all'art. 13 della Procedura.

15. COMUNICAZIONI AL MERCATO DEI RISULTATI ECONOMICO-PATRIMONIALI TRIMESTRALI E ANNUALI

15.1. I risultati economico patrimoniali trimestrali ed annuali del Gruppo, preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea dei Soci devono essere pubblicati alla sezione "*Investor Relations*", secondo le seguenti tempistiche:

- I dati annuali entro i 120 giorni successivi al 31.12 di ogni anno;
- I dati trimestrali entro i 60 giorni successivi dalla fine di ogni trimestre;

15.2. La pubblicazione dei suddetti documenti sul sito internet della Società e del Comunicato alle agenzie di stampa avverrà nel rispetto della Normativa sugli Abusi di Mercato e della normativa applicabile tempo per tempo vigente.

16. DATI PREVISIONALI E OBIETTIVI QUANTITATIVI

16.1. Per informazioni previsionali s'intendono quelle contenenti dati previsionali relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, individuale e consolidata, ovvero agli obiettivi quantitativi della gestione della Società e del Gruppo (i "**Dati Previsionali**").

16.2. La Società può diffondere i Dati previsionali a condizione che, laddove qualificabili come Informazioni Privilegiate a seguito di una valutazione caso per caso, tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'art. 13 della Procedura.

17. INCONTRI CON ANALISTI E INVESTITORI ISTITUZIONALI

17.1. Nel caso in cui la Società partecipi ad incontri con analisti finanziari e investitori istituzionali, l'Ufficio *Investor Relations* dovrà verificare prima dell'incontro la documentazione che sarà resa disponibile ai partecipanti e laddove le informazioni ivi contenute assumano natura di informazioni Rilevanti, la Funzione *Investor Relations* dovrà provvedere alla pubblicazione sul sito web della Società al fine di garantire parità informativa all'interno del mercato.

18. OBBLIGHI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO E DEI DIRIGENTI

18.1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società, i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti della Società che abbiano accesso regolare a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società (i "Dirigenti") sono obbligati alla massima riservatezza in relazione alle informazioni e ai documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché sui contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle riunioni degli organi e dei comitati di cui essi sono parte o ai quali sono invitati a partecipare.

18.2. Al fine di assicurare pieno coordinamento e uniformità di indirizzo, nell'interesse del Gruppo, ogni rapporto tra i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società nonché dei Dirigenti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga notizie e informazioni (sia pur di carattere non riservato e che non siano Informazioni Privilegiate) concernenti la Società, potrà avvenire solo d'intesa con l'Amministratore Delegato della Società, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato, dal Regolamento del Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

18.3. È fatto comunque divieto assoluto ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e ai Dirigenti di comunicare all'esterno e a soggetti terzi in genere informazioni o documenti riservati ed Informazioni Privilegiate, la cui divulgazione può avvenire solo secondo le modalità e i termini previsti dalla Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato, dal Regolamento del Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.

19. SISTEMA DI SEGNALAZIONE E DI GARANZIA

19.1. È responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di cui alla presente procedura, ciascuno nell'ambito della propria competenza, osservarne e farne osservare il contenuto.

19.2. L'inosservanza dei contenuti della presente procedura potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare del CCNL.

20. RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

20.1. Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui alla presente procedura sono tenute ad assicurare l'invio all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 della Società di idonei flussi informativi in base alle modalità stabilite dalle specifiche linee guida aziendali.

21. DISPOSIZIONI FINALI

21.1. L'Amministratore Delegato apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi o regolamentari nonché a modifiche organizzative della Società

ALLEGATI

ALLEGATO A

MODELLO DELLA SEZIONE SPECIFICA DEL REGISTRO⁵

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se)	Numeri di telefoni professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefoni privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'ac]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località]

⁵ Il Modello è conforme al Modello 1 riportato nell'Allegato I del Regolamento di Esecuzione.

ALLEGATO B

MODELLO DELLA SEZIONE PERMANENTE DEL REGISTRO⁶

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/ commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP]

⁶ Il Modello è conforme al Modello 2 riportato nell'Allegato I del Regolamento di Esecuzione.

[carta intestata del consulente o della controparte]

ALLEGATO 1

Accordo di Riservatezza

[Luogo], [Data]

STRETTAMENTE RISERVATO E CONFIDENZIALE

Spett.le

Officine Maccaferri S.p.A.

Via J.F. Kennedy, n.10

Zola Predosa, Bologna

Alla c.a.

Funzione Affari Legali & Societari

Oggetto: Accordo di riservatezza relativo alla ipotesi di:

.....
..... (l'“Operazione”)

Egregi Signori,

facciamo riferimento alle conversazioni intercorse sull'Operazione ed alla Vostra richiesta di assunzione, da parte nostra, anche per conto dei Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) di un preciso impegno di riservatezza.

Dichiariamo di essere consapevoli ed informati del fatto che, a seguito del nostro coinvolgimento nell'Operazione, potranno esserci forniti e/o comunicati dati e informazioni, in forma scritta, elettronica e orale, in merito:

- a) all'Operazione, compresa la sua esistenza;
- b) a Officine Maccaferri S.p.A. (la “Società”) e/o alle società da questa controllate o a questa collegate (per tali intendendosi quelle sulle quali la Società esercita, per via diretta o indiretta, un'influenza notevole); e
- c) ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società³

(collettivamente, “Informazioni Riservate”)

³ Eliminare di volta in volta i paragrafi non applicabili ovvero, se del caso, inserirne eventualmente di ulteriori.

Con la presente ci impegniamo a considerare le Informazioni Rilevanti come strettamente private e confidenziali e a non comunicare e/o divulgare le Informazioni Riservate, se non con il preventivo consenso scritto della Società, a persone diverse da:

- (i) amministratori, dirigenti o dipendenti nostri;
- (ii) avvocati o altri consulenti o collaboratori della nostra società incaricati con il Vostro consenso scritto; e
- (iii) *partners*, associati, consulenti, dipendenti, assistenti o collaboratori operanti presso o per lo scrivente studio e/o associazione professionale⁴;

che siano direttamente coinvolti nell'Operazione e abbiano necessità di venire a conoscenza delle Informazioni Riservate.

Ci impegniamo altresì a utilizzare le Informazioni Rilevanti solo ai fini dell'Operazione e a non usare tali informazioni in alcun modo che possa arrecare pregiudizio alla Società, sue controllate o collegate e ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società.

Dichiariamo di essere dotati di un sistema interno di controllo pienamente idoneo a consentire la protezione delle Informazioni Rilevanti in conformità a quanto disposto dal presente accordo.

Ci impegniamo inoltre a fare in modo che ciascuno dei soggetti indicati nei paragrafi da (i) a (iii) di cui sopra (collettivamente, i "**Soggetti Rilevanti**") venga previamente debitamente informato circa gli obblighi di riservatezza e i doveri derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di prevenzione e repressione degli abusi di mercato e comunicazioni al pubblico (collettivamente, la "**Normativa Market Abuse**") e a fare altresì in modo che ciascun Soggetto Rilevante si conformi alle disposizioni del presente accordo, assumendoci la responsabilità, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., per ogni violazione del presente accordo compiuta dai Soggetti Rilevanti.

Le informazioni fornite non saranno considerate Informazioni Rilevanti nel caso in cui: (x) siano o divengano di pubblico dominio, ad eccezione dell'ipotesi in cui ciò sia conseguenza di una divulgazione e/o comunicazione non autorizzata effettuata da noi o da uno dei Soggetti Rilevanti; ovvero (y) siano o vengano rese disponibili a noi [o alle Consociate] da soggetti terzi rispetto alla Società ed al gruppo facente capo alla stessa, a condizione che tali soggetti terzi non abbiano violato un obbligo a noi noto di riservatezza assunto

⁴ Eliminare di volta in volta i paragrafi non applicabili ovvero aggiungerne eventualmente di ulteriori che riflettano la singola fattispecie, quali ad esempio: "(●) controparti dell'Operazione"; "(●) avvocati o altri consulenti o collaboratori della Società

nei confronti della Società o di altri soggetti appartenenti al suo gruppo; o (z) siano state da noi [o dalle nostre Consociate] autonomamente elaborate senza fare, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, uso di, ovvero riferimento a, Informazioni Riservate.

In deroga a quanto sopra previsto, i soggetti obbligati a norma del presente accordo non saranno tenuti al rispetto delle obbligazioni qui assunte nel caso in cui le Informazioni Rilevanti debbano essere rivelate o comunicate per legge, regolamento o per ordine di autorità a cui non si possa opporre rifiuto. Resta peraltro inteso che, in tali situazioni, ci impegniamo a informarVi, per iscritto, tempestivamente, di tali ordini o obblighi e a consultarci preventivamente con Voi in merito all'opportunità di adottare iniziative volte ad opporsi o a limitare l'ambito di tali richieste.

Nel caso in cui la divulgazione e/o la comunicazione delle Informazioni Rilevanti sia effettivamente dovuta, ci impegniamo a cooperare con Voi, anche qualora si manifesti l'esigenza di ritardare la comunicazione ai sensi dell'art. 17.4 della MAR, al fine di ottenere ogni provvedimento o altra misura necessaria o utile per assicurare un trattamento riservato e confidenziale a specifiche parti delle Informazioni Riservate.

Ci impegniamo a trattare le Informazioni Rilevanti nel rispetto della disciplina applicabile in materia di tutela dei dati personali di tempo in tempo vigente.

Ci impegniamo inoltre – anche tenendo conto del fatto che alcune delle Informazioni Rilevanti sono suscettibili di divenire informazioni privilegiate ai sensi della Normativa *Market Abuse* – a rispettare puntualmente le disposizioni previste dalla Normativa *Market Abuse* ed, in particolare, dichiariamo di:

- (i) riconoscere i doveri che derivano dall'applicazione della Normativa *Market Abuse*;
- (ii) essere a conoscenza che la Società ha istituito il registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate ("*Insider List*") e l'elenco delle persone che hanno accesso ad Informazioni Rilevanti ("*Relevant Information List*" o "RIL").
- (iii) essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla Normativa *Market Abuse* anche in caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato.

Pertanto, con la presente ci impegniamo a comunicarVi tempestivamente per iscritto i nominativi dei Soggetti Rilevanti che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti e Privilegiate, provvedendo a trasmettere alla Società una comunicazione nei casi in cui:

- a) intervenga una variazione quanto al motivo dell'inclusione dei Soggetti Rilevanti;
- b) vi sia una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e debba, quindi, essere iscritta nei registri;
- c) il soggetto iscritto non abbia più accesso alle Informazioni Privilegiate o Rilevanti;

d) venga individuata una nuova Informazione Privilegiata o Rilevante.

Siamo altresì consapevoli e prendiamo atto del fatto che la violazione o il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e di riservatezza assunti con il presente accordo potrebbe causare danni gravi ed irreparabili alla Società, alle sue controllate o collegate ed ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al suo capitale, nonché ai rispettivi amministratori. Di conseguenza, conveniamo ed accettiamo che, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi, anche di natura cautelare, previsti per legge, la Società potrà chiedere la risoluzione degli eventuali ulteriori accordi o contratti in essere con noi in caso di accertata violazione degli obblighi previsti dal presente accordo da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati a norma dello stesso e, comunque, in caso di applicazione di sanzioni amministrative o penali ai sensi della Normativa *Market Abuse* a carico di uno qualunque dei predetti soggetti.

Dichiariamo di essere a conoscenza che le Informazioni Rilevanti sono e rimarranno di proprietà della Società e/o delle sue Consociate. Su richiesta della Società saremo tenuti a rimettere immediatamente alla Società tutti i documenti contenenti le Informazioni Rilevanti e tutte le relative copie o estratti e a distruggere tutte le copie delle Informazioni Rilevanti in formato elettronico; vi daremo conferma scritta dell'avvenuta distruzione non appena la stessa sia stata effettuata. Qualora espressamente richiesto dalla disciplina di legge e regolamento di tempo in tempo vigente e salvo comunque il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo, potremo conservare nei nostri archivi una copia delle Informazioni Rilevanti a condizione che di tale conservazione ve ne diamo preventiva comunicazione scritta.

Gli impegni di cui al presente accordo saranno efficaci dalla data odierna e resteranno in vigore per 3 anni dal completamento dell'Operazione o dalla sua interruzione definitiva.

Il presente accordo sarà regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana. Le parti con la presente concordano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sua interpretazione o esecuzione sarà devoluto alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Cordiali saluti.

[consulente o controparte]

ALLEGATO 2

La mappatura include quei tipi di informazioni che influenzano solitamente il valore degli strumenti finanziari obbligazionari emessi, quali quelli concernenti:

1. *il rating dell'emittente e degli strumenti*
2. *le modifiche delle caratteristiche e delle condizioni degli strumenti*
3. *l'esercizio delle opzioni previste dalle condizioni degli strumenti*
4. *operazioni di buy-back degli strumenti*
5. *il rapporto di indebitamento dell'emittente*
6. *l'emissione di nuovi strumenti obbligazionari*

A titolo esemplificativo e non esaustivo e fermo restando che la valutazione deve essere fatta caso per caso sulla base delle circostanze caratterizzanti ogni specifica fattispecie, possono considerarsi eventi potenzialmente idonei a generare Informazioni Privilegiate le seguenti fattispecie:

1. *Assetti proprietari;*
2. *Operazioni sul capitale;*
3. *Ingresso in, o ritiro da, un settore di business;*
4. *Acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;*
5. *Operazioni di fusione o scissione;*
6. *Policy di distribuzione dei dividendi.*

Sempre a titolo esemplificativo, non costituiscono informazione privilegiata:

- le informazioni con valenza meramente promozionale quali:

- 1) la comunicazione al mercato di annunci concernenti lo studio di nuovi prodotti senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali;
- 2) l'annuncio di generici accordi di partnership o commerciali;
- 3) la comunicazione al mercato di informazioni concernenti meri propositi;

- gli eventi che in base a valutazioni di natura probabilistica e prudenziale non hanno requisiti tali da far ragionevolmente prevedere che si verificheranno;

- eventi i cui aspetti qualificanti non sono ancora definiti. Come raccomandato dalla Comunicazione Consob, qualora sussistano ragionevoli dubbi circa l'effettiva idoneità delle citate informazioni ad influenzare sensibilmente l'andamento delle quotazioni, la Società sarà tenuta, in presenza degli altri elementi caratterizzanti l'informazione privilegiata, provvedere alla sua diffusione. Non è ammesso diffondere informazioni che per la loro incompletezza impediscano al mercato di apprezzare gli effetti dell'evento sul prezzo delle azioni della Società.

Eventi quali le manifestazioni, anche bilaterali, di intenti, l'approvazione di progetti, le trattative e ogni comportamento negoziale e non, finalizzati alla conclusione di un'operazione sono oggetto di comunicazione se si è in presenza congiuntamente di: (a) segnali inequivocabili del fatto che, nonostante l'adozione di procedure idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni relative agli eventi in questione, non risultino rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi sia venuto a conoscenza di tali informazioni; (b) fondati motivi per presumere un esito positivo delle operazioni di cui tali eventi costituiscono fasi iniziali o intermedie. Nella comunicazione si avrà cura di evidenziare l'incertezza sull'esito finale degli eventi.

ALLEGATO 3**Schema 1 - Lettera di Iscrizione nel Registro delle Persone Informate**

Egregio/a Sig./Sig.ra

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) 596/2014 (di seguito "**MAR**") gli emittenti quotati sono tenuti ad istituire un "elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate";
- In ottemperanza al predetto art. 18 del MAR e in conformità alle norme tecniche di attuazione previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347, Officine Maccaferri S.p.A. (di seguito la "**Società**") ha istituito un apposito registro (di seguito l'"**Insider List**") delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, come definite ai sensi della "*Procedura in materia di gestione delle Informazioni Privilegiate e Riservate e di tenuta dei Registri*", ivi allegata (di seguito la "**Procedura**");
- l'*Insider List* deve essere aggiornata al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 18 paragrafo 4 del MAR;
- il soggetto preposto alla tenuta, gestione ed aggiornamento dell'*Insider List* è il Responsabile della Funzione Affari Legali & Societari. In caso di assenza o impedimento, il è sostituito da un dipendente appartenente alla Funzione Affari Legali & Societari della Società.

Al riguardo con la presente

La informo, ai sensi dell'art. 18 paragrafo 2 del MAR che abbiamo provveduto ad inserire i dati relativi alla Sua iscrizione nell'*Insider List* come previsto dall'art. 5 della Procedura.

La informo, inoltre, che qualora dovessero verificarsi ulteriori variazioni dei dati che La riguardano (quali ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo di residenza, cambio di mansione all'interno della Società) è tenuto comunicarle senza indugio alla Funzione Affari Legali & Societari all'indirizzo e-mail compliance@maccaferri.it.

Con l'occasione Le ricordo che La sua iscrizione permarrà sino a quando Lei continuerà ad essere titolare di Informazioni Privilegiate e che i dati relativi alla Sua iscrizione saranno conservati, ai sensi dell'art. 18 paragrafo 5 del MAR, per cinque anni dalla data di cancellazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 17 del MAR la Società è tenuta a comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che la riguardano ed il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo al ricorrere delle condizioni stabilite al medesimo art. 7 paragrafo 4 del MAR. Sulla base di quanto sopra è, quindi, essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nell'*Insider List* degli obblighi di riservatezza sulle informazioni a cui esse hanno accesso.

Qualora l'iscritto comunichi, anche involontariamente, un'Informazione Privilegiata a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti in altre sezioni dell'*Insider List*) avrà l'obbligo di darne immediata informazione alla Funzione Affari Legali & Societari.

Nei casi di abuso di Informazioni Privilegiate, comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato, troveranno applicazione le sanzioni sia di carattere penale sia di carattere amministrativo previste dalla normativa vigente. Inoltre, si evidenzia che, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti richiamati nella presente comunicazione e nella Procedura potrà essere valutata dalla Società quale violazione del vincolo fiduciario o contrattuale o quale infrazione di natura disciplinare e potrà comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge, dalle norme contrattuali applicabili, oltre ad assumere rilevanza patrimoniale per gli eventuali danni che ne dovessero derivare alla Società.

La preghiamo di volerci restituire al più presto copia della presente debitamente compilata e sottoscritta, fermo restando che è sotto la Sua responsabilità la conservazione della medesima in modo da garantirne l'assoluta riservatezza.

Officine Maccaferri S.p.A.

Il sottoscritto/La sottoscritta, nato/a il _____, codice fiscale _____, residente a _____ in via _____ nella propria qualità di _____

- preso atto di essere stato/a inserito/a nell'*Insider List*;
- attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi relativi alla Normativa sugli Abusi di Mercato e alla Procedura;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- i. dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, all'osservanza della stessa;
- ii. indica i seguenti recapiti professionali e personali: n. tel. professionale _____ e n. tel. Privato _____, n. fax _____ e indirizzo e-mail _____
- iii. si obbliga a comunicare tempestivamente per iscritto alla Funzione Affari Legali & Societari i nominativi delle persone che siano venute a conoscenza, per qualsiasi ragione, delle Informazioni Privilegiate e/o Rilevanti.

_____; _____

Nome e Cognome _____

Firma _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), nonché di ogni altra disposizione applicabile in materia di protezione dei dati, il Sottoscritto dichiara di essere informato sulle modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo al fine dell'adempimento alle previsioni del Regolamento Emittenti e del Regolamento di Borsa, e più in particolare, della presente Procedura. Si precisa che, i dati personali potranno essere comunicati su richiesta all'Autorità di Controllo (Consob) e non saranno trasferiti in alcun modo al di fuori dell'Unione Europea. Il soggetto interessato potrà esercitare i propri diritti attraverso i canali di comunicazione contenuti nelle informative pubblicate nel sito istituzionale della Società.

_____; _____

Nome e Cognome _____

Firma _____

Schema 2 - Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

Egregio/a Sig./Sig.ra,

nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché nella “Procedura in materia di gestione delle Informazioni Privilegiate e Riservate e di tenuta dei Registri” di Officine Maccaferri S.p.a., La informo, che in data [gg/mm/aaaa] abbiamo proceduto all’aggiornamento dei suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell’iscrizione nell’*Insider List*).

Cordiali saluti

Officine Maccaferri S.p.A.

Schema 3 - Lettera di cancellazione dal Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

Egregio/a Sig./Sig.ra,

nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché nella “Procedura in materia di gestione delle Informazioni Privilegiate e Riservate e di tenuta dei Registri” di Officine Maccaferri S.p.a. La informo che in data [gg/mm/aaaa] è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nell’*Insider List*, a Lei comunicato con lettera del [gg/mm/aaaa]. Pertanto, i suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell’iscrizione nel Registro) saranno cancellati decorsi cinque (5) anni dal [gg/mm/aaaa].

Cordiali saluti,

Officine Maccaferri S.p.A.